

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 14 marzo 2007 n. 3.

Misure alternative al ticket sanitario istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge, anche in considerazione del sistema di autofinanziamento del servizio sanitario regionale previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6quater del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le modalità di adozione di misure alternative al ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Art. 2
(*Misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie*)

1. Entro il 31 marzo 2007, al fine di concorrere, in conformità alle disposizioni statali vigenti, al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le prestazioni per le quali è dovuta, a decorrere dal 1° aprile 2007, da parte degli assistiti non esentati, una quota fissa sulla ricetta in misura non superiore a 10 euro, con riferimento alle prestazioni a più alto costo e più elevato

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 3 du 14 mars 2007,

portant mesures alternatives au ticket modérateur institué au sens de la lettre p de l'alinéa 796 de l'art. 1^{er} de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Objet*)

1. La présente loi, compte tenu également du système d'autofinancement du service sanitaire régional prévu par le troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), régit, aux termes de l'art. 6 quater du décret-loi n° 300 du 28 décembre 2006 (Prorogation des délais prévus par des dispositions législatives. Dispositions de délégation législative), converti, avec modifications, par la loi n° 17 du 26 février 2007, les modalités d'adoption des mesures alternatives au ticket modérateur pour les prestations d'assistance spécialisée fournies dans les dispensaires, institué au sens de la lettre p de l'alinéa 796 de l'art. 1^{er} de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007).

Art. 2
(*Mesures alternatives de participation au coût des prestations sanitaires*)

1. Aux fins de la réalisation, aux termes des dispositions étatiques en vigueur, des objectifs de maîtrise de la dépense sanitaire et de contrôle de la pertinence des prestations, le Gouvernement régional prend, au plus tard le 31 mars 2007, une délibération qui fixe les prestations pour lesquelles les usagers qui ne font pas l'objet d'une exonération doivent verser, à compter du 1^{er} avril 2007, une quote-part fixe de 10 euros maximum pour chaque ordonnance, eu égard notamment aux prestations dont le

impatto tecnologico o organizzativo che hanno maggior rischio di inappropriately rispetto a protocolli terapeutici o all'evidenza scientifica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, previo parere della Commissione consiliare competente, ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni prenotate.

Art. 3
(Destinazione dei proventi)

1. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle misure individuate ai sensi dell'articolo 2 sono destinate dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta al finanziamento di attività sanitarie a livello territoriale.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 marzo 2007.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 158

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 384 del 16.02.2007);
- presentato al Consiglio regionale in data 16.02.2007;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 19.02.2007;
- esaminato dalla V Commissione consiliare permanente, con parere in data 28.02.2007, nuovo testo della V Commissione e relazione del Consigliere COMÉ;

coût et l'impact technologique ou organisationnel sont plus élevés et qui risquent d'être moins pertinentes par rapport aux protocoles thérapeutiques ou à l'évidence scientifique.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional établit, sur avis préalable de la commission du Conseil compétente, les mesures supplémentaires visant à lutter contre les comportements incorrects des usagers et à décourager lesdits comportements, eu égard notamment au cas dans lesquels les usagers ne retirent pas les résultats de leurs analyses ou ne se présentent pas, sans préavis, aux examens qu'ils ont réservés.

Art. 3
(Destination des recettes)

1. L'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste destine les recettes supplémentaires dérivant de l'application des mesures établies au sens de l'art. 2 de la présente loi au financement des activités sanitaires réalisées à l'échelon territorial.

Art. 4
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 14 mars 2007.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 158

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 384 du 16.02.2007) ;
- présenté au Conseil régional en date du 16.02.2007 ;
- soumis à la V^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 19.02.2007 ;
- examiné par la V^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 28.02.2007 – nouveau texte de la V^{ème} Commission et rapport du Conseiller COMÉ ;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 08.03.2007, con deliberazione n. 2557/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 12.03.2007.

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 08.03.2007, délibération n° 2557/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 12.03.2007.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
14 MARZO 2007, N. 3

Note all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede quanto segue:

«3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.».

- ⁽²⁾ L'articolo 6quater del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 prevede quanto segue:

«Art. 6-quater. Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p), è inserita la seguente:
"p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambu-

litoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

- 1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- 2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;».

- ⁽³⁾ L'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede quanto segue:

«p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;».